

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 135

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

OLIVO

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 323, SECONDO COMMA, DELLO STESSO CODICE (ABUSO D'UFFICIO); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 2, 81, E 479 DELLO STESSO CODICE (FALSITÀ IDEOLOGICA COMMessa DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI, CONTINUATA E AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 640, PRIMO COMMA, DELLO STESSO CODICE (TRUFFA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 323, SECONDO COMMA, DELLO STESSO CODICE (ABUSO D'UFFICIO)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTELLI)

il 7 dicembre 1992

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 3 dicembre 1992.

Per il tramite del procuratore generale presso la Corte di appello, il procuratore della Repubblica legittimato alle indagini

mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

*Il Ministro
MARTELLI*

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati

Roma

Reggio Calabria, 5 ottobre 1992.

Premessa:

L'indagine in oggetto indicata trae spunto da accertamenti svolti dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Reggio Calabria in ordine al fenomeno dell'assenteismo che era stato riscontrato in vari uffici regionali aventi sede in Reggio Calabria.

Essendo state accertate, in quell'occasione, altre situazioni che integravano fattispecie penalmente rilevanti di competenza superiore, venivano inoltrati a questo ufficio previo provvedimento di stralcio, gli atti relativi contenenti accertamenti svolti dalla DIGOS presso la Questura di Reggio Calabria sul funzionamento dello ufficio provinciale della protezione civile di Reggio Calabria.

Delle acquisizioni documentali, nonché dalle informazioni assunte dal dirigente del Servizio protezione civile, emergeva tra l'altro, l'illiceità dell'inquadramento dei ruoli regionali di un operaio dipendente dal Consorzio di bonifica « Aspromonte » di Reggio Calabria. In fatto, va osservato che, nonostante quell'operaio (tale Nucera Lorenzo) non fosse dipendente regionale, (in quanto il Consorzio di Bonifica è un ente territoriale autonomo, nonché autarchico), veniva ammesso, dalla giunta regionale della Calabria, a partecipare al concorso interno riservato esclusivamente a dipendenti regionali bandito ai sensi della legge regionale n. 25 del 1988, per un livello funzionale non spettantegli, e cioè il VI livello (che prevedeva la figura di programmatori di computer), dopo che lo stesso esecutivo regionale (nella medesima composizione) lo aveva primamente (e giustamente)

escluso e senza che tra le due contrastanti decisioni ci fosse stato, in capo all'operaio, un mutamento di titoli o il passaggio alla Regione per altri motivi; di guisa che sembra potersi escludere un errore della Giunta; né può considerarsi che ad ammettere il predetto operaio sia stata la commissione istituita per quella qualifica funzionale, poiché l'organo tecnico, nella prima seduta, aveva preso soltanto atto dell'ammissione di Nucera già operata dall'organo politico.

Si giungeva così alle prove del concorso al quale era stato illecitamente ammesso Nucera e quest'ultimo consegnava un elaborato redatto interamente con una penna ad inchiostro di colore diverso (blu) da quello delle penne distribuite ai candidati dalla commissione.

Inoltre, nonostante quest'ultima avesse stabilito (verbale n. 3) che qualsivoglia segno di riconoscimento avrebbe comportato l'annullamento della prova, di fronte all'elaborato di Nucera, attestando falsamente che pressoché tutti gli elaborati contenevano segni di riconoscimento (l'unico, in realtà, era quello già citato), non annullava l'elaborato di alcun candidato. Ma vi è di più: nonostante i posti riservati dalla legge regionale 25 del 1988 per quel livello funzionale fossero 156, la commissione inseriva utilmente nella graduatoria finale Nucera Lorenzo quale centocinquantesimo.

Tale operato veniva poi ratificato dalla giunta regionale del tempo (in parte, cambiata nella sua composizione) che, dato atto della regolarità delle operazioni concorsuali e delle legittimità delle stesse in tutto l'iter amministrativo del concorso medesimo, ratificava l'operato illecito della giunta, nominando i 157 vincitori di quel concorso che prevedeva solo 156 posti.

A ciò provvedeva, ricorrendo all'artificio che segue:

poiché, nelle more delle prove, correzione degli elaborati e nomina dei vincitori, era stata emanata una successiva

legge regionale (n. 33 del 1990) che bandiva un diverso concorso ed un numero maggiore di posti, la giunta regionale ammetteva Nucera quale 157° sostenendo che la legge regionale n. 33 del 1990 aveva frattanto aumentato i posti messi a concorso dalla legge regionale n. 25 del 1988.

La giunta incorreva così in un vizio logico: invero non sembra a chi scrive che un bando di concorso autonomo e successivo possa interagire ed avere effetti, quanto a numero di posti disponibili, su un concorso autonomo bandito con una legge regionale precedente.

Va osservato altresì che, mentre la legge regionale n. 25 del 1988 si rivolgeva ai dipendenti regionali dei servizi di protezione civile istituiti presso le tre province della Calabria, la legge regionale n. 33 del 1990 si rivolgeva esclusivamente ai dipendenti regionali che prestavano la loro opera presso il servizio regionale centrale della protezione civile di Catanzaro.

Tutte le superiori argomentazioni hanno trovato obiettivo riscontro nelle varie acquisizioni documentali cui si fa riferimento nella richiesta di misura coercitiva avanzata al giudice per le indagini preliminari da questo ufficio in data 8 settembre 1992.

Fatti specifici riguardanti l'onorevole Olivo Rosario.

Quelli risultanti dai capi d'imputazione di cui appresso

Richiesta di autorizzazione a procedere e capi d'imputazione.

Per quanto sin qui esposto, visti gli articoli 343 e 344 del codice di procedura penale, si chiede l'autorizzazione a compiere, ove ritenuto di giustizia, le attività di cui al secondo comma dell'articolo 343 del codice di procedura penale nei con-

fronti del deputato Olivo Rosario per i seguenti reati:

1) del delitto previsto e punito dagli articoli 117 e 323 comma secondo del codice penale per avere, quale concorrente nel reato e con gli indagati di cui al capo *F*) (confrontare richiesta di misura coercitiva), abusato del suo ufficio, ammettendo — a seguito di una precedente esclusione — Nucera Lorenzo a partecipare al concorso dinanzi detto, pur consapevole del fatto che questi non possedeva i requisiti previsti dalla legge regionale che aveva indetto quello stesso concorso, con indubbio vantaggio patrimoniale del Nucera.

2) Del delitto previsto e punito dagli articoli 110, 81 capoverso 61 n. 2 e 479 del codice penale per avere, quale componente della giunta regionale della Calabria, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con gli indagati di cui al capo *G*), falsamente attestato nella delibera n. 6394 del 17 dicembre 1990, in primo luogo che Nucera Lorenzo era stato assunto da un ufficio che gestiva materia di forestazione, in secondo luogo, che l'operato della commissione esaminatrice era stato legittimo in tutte le fasi delle operazioni concorsuali, ed in terzo luogo che Nucera poteva essere ammesso quale 157° (a fronte dei 156 posti), al fine di realizzare il profitto che sarà evidenziato nel capo seguente.

3) Del delitto previsto e punito dagli articoli 117 e 640 n. 1 del codice penale per avere quale concorrente nel reato e con gli indagati di cui al capo *H*), con l'artificio consistente nel richiamare — nella parte motiva della deliberazione sopra citata — il numero complessivo di posti per tutte le qualifiche funzionali, (anziché il numero dei posti stabilito per quella singola qualifica), inducendo in errore l'ente regione, procurato così l'ingiusto profitto dell'inquadramento fuori dell'organico di Nucera Lorenzo, con danno dello stesso ente tratto in errore.

4) Del delitto previsto e punito dagli articoli 117 e 323 comma secondo del codice penale per avere, quale presidente *pro-tempore* della regione Calabria, la condotta del quale era tesa a favorire Nucera, abusato del suo ufficio decretando — in data 29 gennaio 1991 — Nucera quale 157° vincitore del concorso già precisato.

Si allegano i seguenti atti:
richiesta del pubblico ministero in data 8 settembre 1992;
verbale di informazioni rese da Pichilli Antonio;
acquisizioni documentali.

Il sostituto procuratore della Repubblica
SANTI CUTRONEO